

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	28,70	19,86	8,84	28,70	19,86	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI (5)	1,50	1,50		1,50	1,50	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (6)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	45,7365	36,8965	8,84	45,5365	36,6965	8,84

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L. 26/9/1981, n. 537, di conversione del D.L. 402/81 (art. 11). Il contributo C.I.S.O.A. non è dovuto per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni. I CC. DD. non sono tenuti a corrispondere tale contributo per i propri operai (art. 19, Legge n. 457/72).

(6) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO			OPERAIA TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO	IN COMPLESSO	A CARICO	A CARICO
		AZIENDA	LAVORATORE		AZIENDA	LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1)(6) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI	1,50	1,50		1,50	1,50	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).
- (2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.
- (6) Alle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n. 81/2006, giacchè con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE DIRETTO COLTIVATRICI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	28,70	19,86	8,84	28,70	19,86	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,38	1,38		1,38	1,38	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	44,2065	35,3665	8,84	44,0065	35,1665	8,84

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).
- (2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

IMPIEGATI AGRICOLI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3) (4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
NASPI ADDIZIONALE (5)				1,40	1,40	
CISOA (6)	1,50	1,50		1,50	1,50	
TOTALE CONTRIBUTI INPS	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (7)	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti, il contributo CISOA non è dovuto (cfr. messaggio INPS n.284 del 09/05/2002)

(7) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

DIRIGENTI AGRICOLI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3) (4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
NASPI ADDIZIONALE (5)				1,40	1,40	
TOTALE CONTRIBUTI INPS	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (6)	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2017

IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI

TAB. N° 6

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
	ORDINARIA	36,8965	8,84	36,6965	8,84	25,63	8,84	27,03
ZONE MONTANE **	9,4491	8,84	9,3991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	12,0109	8,84	11,9469	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

TAB. N° 7

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
	ORDINARIA	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03
ZONE MONTANE **	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE DIRETTO COLTIVATRICI

TAB. N° 8

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
	ORDINARIA	35,3665	8,84	35,1665	8,84	24,10	8,84	25,50
ZONE MONTANE **	9,0666	8,84	9,0166	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	11,5213	8,84	11,4573	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

NOTE

(*) Per gli impiegati, le aliquote contributive indicate sono quelle relative all'INPS e non comprendono quelle dovute all'ENPAIA.

(**) Le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non si applicano alla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (0,30%) di cui alla legge n.845/1978 versata dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria (cfr. circ. INPS n. 40 del 22/02/2011).

OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGEN° 240/1984

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1)(2) - FONDO PENSIONI (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (3)(4)(5)	1,38	1,38		1,38	1,38	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI				1,50	1,50	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (6)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI AGRICOLI	34,563	25,723	8,84	35,8630	27,0230	8,84
CASSA INTEGRAZIONE SALARI (7)	1,70	1,70				
CIG STRAORDINARIA (8)	0,90	0,60	0,30			
CONTRIBUTO MOBILITA' (9)						
ASSICURAZIONE INFORTUNI (10)						
TOTALE CONTRIBUTI INDUSTRIALI (11)	2,600	2,300	0,30			

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Alle imprese cooperative *ex lege* n.240/1984 che operano con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art.1.c.1, della l. n. 81/2006, giacché con il 1/07/2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art.3, c.23, della l. n. 335/1995.

(3) Aliquota così ridotta (già pari a 2,38) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(4) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS 40/2011 e circ. conf. 13715 del 23/02/2011).

(5) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(6) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

(7) Aliquota così ridotta dall'art. 13, c.1, del d.lgs. n.148/2015 (prima: 1,90%). Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,00% (prima: 2,20%).

(8) Contributo dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(9) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c.2, l.n. 223/1991), è stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c.71, l. n.92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(10) Per gli OTI e gli OTD (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007) le aliquote per la determinazione dei contributi dovuti all'INAIL sono diversificate a seconda del tipo di lavorazione effettuata.

(11) Per gli OTI i contributi dovuti alla CUAF, alla CIG e all'INAIL debbono venire corrisposti con le norme del settore industriale, mentre per gli OTD i soli contributi dovuti all'INAIL debbono essere corrisposti con le norme del settore industriale (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007).

IMPIEGATI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - <i>CONTRIBUTO F.P.L.D. (1)</i> (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
NASPI ADDIZIONALE (4)				1,40	1,40	
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (5)(6)	1,70	1,70		1,50	1,50	
CASSA INTEGRAZIONE STRAORD. (7)	0,90	0,60	0,30			
CONTRIBUTO DI MOBILITA' (8)						
TOTALE CONTRIBUTI INPS (9)	35,54	26,40	9,14	35,84	27,00	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (10)	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(5) Aliquota così ridotta dall'art. 13, c.1, del d.lgs. n.148/2015 (prima: 1,90%). Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,00% (prima: 2,20%).

(6) Per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato la contribuzione CIG è quella operante per il settore industriale (legge n. 223/1991; circ. INPS n.211/1991).

(7) Il contributo CIG straordinaria e' dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(8) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c.2, l.n. 223/1991), e' stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c.71, l. n.92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(9) Il totale dei contributi INPS corrisponde a quello dovuto dalle coop. con più di 15 dipendenti e fino a 50. Per le cooperative che occupano fino a 15 dipendenti o più di 50 vedi note 5 e 6.

(10) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della legge n. 1655/1962).

DIRIGENTI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ORDINARIA (2) (3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
NASPI ADDIZIONALE (4)				1,40	1,40	
CONTRIBUTO DI MOBILITA' (5)						
TOTALE CONTRIBUTI INPS	32,94	24,10	8,84	34,34	25,50	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (6)	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(5) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c.2, l.n. 223/1991), è stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c.71, l. n.92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(6) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della legge n. 1655/1962).

**DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NON ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEGNI FAMILIARI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO		LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1) (2) -CONTRIBUTO F.P.L.D.	23,81	9,19	23,81	9,19
NASPI ORDINARIA (3)(4)(5)	0,45		0,45	
NASPI ADDIZIONALE (6)			1,40	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (7)	0,20		0,20	
TOTALE CONTRIBUTI (8)	24,46	9,19	25,86	9,19

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (per l'anno 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Nel 2011 si è concluso il percorso di aumenti biennali disposto dal d. int. 21/2/96 per l'aliquota del contributo fondo lavoratori a carico del datore di lavoro.

(3) Aliquota così ridotta (già pari a 1,45) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(6) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(7) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(8) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

**DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEGNI FAMILIARI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO		LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1) -CONTRIBUTO F.P.L.D.	23,81	9,19	23,81	9,19
MATERNITA'	0,24		0,24	
NASPI ORDINARIA (2)	1,61		1,61	
NASPI ADDIZIONALE (3)			1,40	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (4)	0,20		0,20	
ASSEGNI FAMILIARI (5) (6)	0,68		0,68	
TOTALE CONTRIBUTI (7)	26,54	9,19	27,94	9,19

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (per l'anno 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(3) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(4) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) Aliquota così ridotta (già pari a 1,68) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(6) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(7) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017***SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA*

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1)	32,00	21,33	10,67
MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (2)	0,72	0,48	0,24
ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)			
TOTALE CONTRIBUTI	32,72	21,81	10,91

*SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA**TITOLARI DI PARTITA IVA*

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (4)	25,00	16,67	8,33
MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (2)	0,72	0,48	0,24
ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)			
TOTALE CONTRIBUTI	25,72	17,15	8,57

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (5)	24,00	16,00	8,00
ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)			
TOTALE CONTRIBUTI	24,00	16,00	8,00

NOTE:

(1) Aliquota così aumentata dall'art. 2, c. 57, della l.n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art.46-bis,c.1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cfr. ns. circ. n. 14101 del 4/9/2012).

(2) Art. 7 del d.m. 12/07/2007. Cfr. ns. circ. n. 12921 del 26/11/2007.

(3) Per i collaboratori adibiti ad attività per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art.5, d.lgs.38/2000 - e cioè per i collaboratori che svolgano le attività previste dall'art.1 del T.U. infortuni, ovvero si avvalgano per l'esercizio delle proprie mansioni, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti - i committenti sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo, la cui misura varia in relazione al rischio specifico. Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.

(4) Aliquota così fissata per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 165, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

(5) Aliquota così fissata dal c.744 dell'art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).